

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021

496/2021/R/GAS

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E MODIFICHE AL TISG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" o CRDG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 11 dicembre 2018, 648/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 648/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione

tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RQTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 222/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 329/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 521/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 521/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 542/2020/R/gas;
- il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 28 luglio 2020 “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas” (di seguito: comunicato 28 luglio);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale datata 30 settembre 2020 (prot. Autorità 30887) avente ad oggetto Regolazione applicabile alle immissioni di boil-off gas (BOG) nella rete di distribuzione del gas naturale (di seguito: comunicazione DMEA);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 22 ottobre 2021 (Prot. Autorità 39349), recante le proposte di aggiornamento e gli esiti della fase di consultazione (di seguito: comunicazione 22 ottobre);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/gas è stato previsto di superare il riconoscimento in natura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato (di seguito: GNC), stabilendo che i quantitativi di gas riconosciuti a copertura dei suddetti siano approvvigionati dall’impresa maggiore, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), nell’ambito del mercato centralizzato del gas, in quanto necessari al funzionamento del sistema; con la medesima deliberazione sono stati introdotti i corrispettivi unitari variabili CV_U e CV_{FC} applicati presso i punti di uscita dalla rete di trasporto;

- con la deliberazione 538/2019/R/gas è stata approvata una proposta di aggiornamento del Codice di Rete ai fini del recepimento della nuova disciplina del *settlement* gas emanata con la deliberazione 72/2018/R/gas e integrata con la deliberazione 148/2019/R/gas; tale proposta, però, risultava non completa in tema di modalità di fatturazione delle partite economiche in esito alle sessioni di aggiustamento, poiché erano in corso degli approfondimenti che sarebbero stati tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Autorità non appena terminate tutte le verifiche del caso. Pertanto, in vista della prossima sessione di aggiustamento, l'annuale relativa al 2020, risulta ancora da aggiornare il capitolo del Codice di Rete riguardante la fatturazione;
- con la deliberazione 554/2019/R/gas è stato introdotto lo *standard* di qualità relativo al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato in esito a sessioni di aggiustamento ed è stato previsto che l'impresa di trasporto si faccia carico delle suddette anche quando concernenti i dati di misura trasmessi dall'impresa di distribuzione al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), laddove palesemente erronei e tali da determinare conseguenze sui bilanci di rete non altrimenti rimediabili;
- con la deliberazione 521/2020/R/gas è stata approvata una proposta di aggiornamento del Codice di Rete, elaborata anche in considerazione del chiarimento reso dall'Autorità col comunicato 28 luglio, ad eccezione delle clausole relative al corrispettivo richiesto da Snam Rete Gas per la rettifica dei dati di prelievo della distribuzione, rispetto ai quali diversi operatori avevano avanzato riserve e il Gestore del SII aveva evidenziato la necessità di compiere ulteriori verifiche e approfondimenti; pertanto, l'Autorità ha disposto la sospensione della disciplina dei corrispettivi proposta da Snam Rete Gas *“nelle more della conclusione degli approfondimenti in corso presso il Gestore del SII, ”* nell'ambito di specifici tavoli tecnici *“nonché fino al momento in cui sarà introdotta una regolazione della qualità connessa al servizio reso dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di settlement, completa di standard e di relativi indennizzi automatici”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- in seguito ad una segnalazione, con comunicazione DMEA, è stato precisato a Snam Rete Gas che le condizioni da applicare alle immissioni di BOG nella rete

di distribuzione del gas naturale sono quelle già in uso per le immissioni da produzioni di gas naturale presso reti di distribuzione - in analogia con quanto stabilito dalla deliberazione 648/2018/R/gas per le immissioni di BOG da impianti di stoccaggio del GNL, ricomprese tra i punti di entrata della rete di trasporto - ed è stato richiesto di predisporre le modifiche al proprio Codice di Rete funzionali ad esplicitare quanto chiarito;

- con comunicazione 22 ottobre Snam Rete Gas ha trasmesso all’Autorità una proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete unitamente alle osservazioni formulate dai soggetti interessati;
- tale proposta introduce: (i) le modifiche attese al capitolo relativo alla fatturazione in relazione alla sessione di aggiustamento, (ii) quelle in tema di rettifica dei prelievi non coerenti (come definiti dal TISG ai commi 9.2 e 9.3 per la sessione di bilanciamento) in esito alla sessione di aggiustamento, nonché (iii) l’integrazione di cui sopra in materia di BOG. Tuttavia, alla luce delle osservazioni formulate dai soggetti interessati e degli adeguamenti conseguentemente apportati da Snam Rete Gas alla proposta, si rileva che emergono i seguenti profili di attenzione:
 - a) non è condivisa l’applicazione da parte di Snam Rete Gas del corrispettivo di 1.000 € per punto di riconsegna della distribuzione (di seguito: PdR), oggetto della richiesta di rettifica, per le stesse ragioni addotte in sede di consultazione dell’aggiornamento del Codice di Rete di cui alla deliberazione 521/2020/R/gas rilevando, in particolare, che l’UdB non può essere chiamato a sostenere un costo generato da azioni nella responsabilità di altri soggetti e ritenendolo, alcuni, eccessivamente oneroso;
 - b) è stato richiesto di prevedere il conguaglio dei corrispettivi variabili sulla base dell’aliquota giornaliera determinato in esito alla sessione di aggiustamento, in linea con quanto riportato nella parte motiva della deliberazione 72/2018/R/gas;
- è stata, invece, ampiamente condivisa la proposta di mettere a disposizione degli utenti le informazioni relative agli esiti della verifica di coerenza dei prelievi calcolati dal Gestore del SII, nonché la procedura di rettifica degli stessi, come già avviene per le sessioni di bilanciamento, pur ribadendo che dovrebbe trattarsi di un’attività non onerosa per gli utenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a fronte di diverse segnalazioni in relazione ai primi esiti della sessione di aggiustamento relativa all’anno 2020 per la parte di procedura di competenza del SII, Acquirente Unico (Gestore del SII) ha pianificato - in coordinamento con l’RdB e dandone informativa ad operatori ed utenti - di effettuare un nuovo calcolo che ha determinato uno spostamento delle tempistiche originarie di circa due mesi;
- nello specifico, il calendario recante le tempistiche degli scambi informativi utili alla sessione di aggiustamento annuale, di cui al precedente alinea, ha previsto:

- a) una seconda messa a disposizione a favore degli utenti, da parte del SII, dei dati aggregati ai sensi del TISG entro il 6 settembre;
 - b) la fissazione al 5 novembre del termine ultimo per la trasmissione delle segnalazioni e dei flussi di misura da parte delle imprese di distribuzione al SII;
 - c) la messa a disposizione delle aggregazioni finali da parte del SII entro il 19 novembre;
- proprio in ragione dei nuovi tempi appena illustrati che, tenendo conto delle attività in capo all'RdB, comporteranno lo slittamento della pubblicazione definitiva degli esiti a febbraio 2022, appare evidente che la relativa tempistica riportata nella proposta di aggiornamento del Codice di rete di cui alla comunicazione 22 ottobre, ossia entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la sessione, non potrà essere rispettata;
 - infine, è stato richiesto dalle imprese di distribuzione che l'RdB metta a disposizione anche di quest'ultime gli esiti delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento, in quanto funzionali alle attività di loro competenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della valutazione circa l'applicazione del corrispettivo di rettifica prospettato da Snam Rete Gas, occorre premettere che, in termini generali, la previsione di esso, quale corrispettivo specifico da applicare in relazione alla prestazione di rettifica resa dall'impresa, costituisce una modalità selettiva di allocazione di un costo sostenuto dall'RdB in capo all'UdB che lo ha generato con la relativa richiesta di allocazione, ciò con l'evidente finalità (evidenziata anche da Snam Rete Gas) di responsabilizzare il medesimo utente a limitare le relative richieste di rettifica e porre in essere comportamenti efficienti, volti a prevenire quegli errori sul dato di misura che necessitano di essere appunto rettificati;
- al riguardo, se è vero che i predetti errori dipendono spesso da comportamenti di soggetti diversi dall'UdB, quali l'utente della distribuzione (di seguito: UdD) sottostante e/o la relativa impresa di distribuzione, è anche vero che: (i) l'UdB può, in sede di rapporto contrattuale con l'UdD sua controparte ribaltare il costo del corrispettivo di rettifica; (ii) in tale caso, qualora l'errore sia dipeso da una disfunzione nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha a sua volta titolo per rivalersi nei confronti di quest'ultima per inadempimento delle obbligazioni funzionali al dispacciamento del sistema che costituiscono oggetto specifico del servizio reso e per le quali l'impresa, quindi, risponde ai sensi del CRDG (cfr. § 3.1, lett. j, § 13);
- a quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre ricordare che il CRDG (§ 13.1) limita la responsabilità per inadempimento dell'impresa di distribuzione ai soli casi di dolo o colpa grave, con la conseguenza che non ogni errore causato da tale impresa potrà giustificare la pretesa dell'UdD di recuperare l'importo versato all'UdB per il corrispettivo di bilanciamento, ma solo quegli errori (quei dati di prelievo non coerenti) che si siano presentati in più esiti di aggregazione messi a disposizione

- dal SII, rispetto ai quali, quindi, l'impresa di distribuzione, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto e dovuto mettere in atto le adeguate azioni correttive;
- in tale prospettiva, pertanto, la disciplina del corrispettivo di rettifica richiesto da Snam Rete Gas deve attuare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di copertura dei costi dell'RdB e la promozione dell'efficienza da parte degli altri soggetti coinvolti fornendo un segnale proporzionato a questi ultimi soggetti dalle cui condotte anche dipende il corretto dispacciamento del sistema nazionale;
 - a quest'ultimo riguardo, inoltre, rileva anche che:
 - a) il Gestore del SII ha specificato, nel verbale inerente all'ultimo tavolo tecnico, tenutosi lo scorso 4 ottobre, di ritenere completati i confronti sul *settlement gas* e le sessioni di aggiustamento, salvo specifiche richieste di approfondimento e confronto;
 - b) dalle risposte di imprese di distribuzione rese ai propri utenti che ne sollecitavano l'intervento ai fini della correzione di prelievi, risulterebbe che le imprese di distribuzione avrebbero individuato le modifiche ai dati comunicati necessarie ad evitare che i prelievi non corretti si ripresentino fra i dati inviati dal SII all'RdB per la definizione dei bilanci;
 - in conseguenza di quanto sopra, pertanto (e fatto comunque salvo il diritto dell'RdB alla integrale copertura dei costi sostenuti per le rettifiche), il corrispettivo di rettifica di cui sopra si giustifica, rispetto alle finalità e alle esigenze riportate, qualora siano soddisfatte ambedue le seguenti condizioni: (a) l'errore sia effettivamente dipeso dall'UdB o da uno dei soggetti con esso contrattualmente collegati, ossia l'UdD e/o l'impresa di distribuzione; (b) la non coerenza dei prelievi si sia presentata in più esiti di aggregazione messi a disposizione dal SII (nello specifico, si tratta dei prelievi che siano risultati incoerenti anche nell'aggregazione del 6 settembre 2021 ovvero di cui sia stata chiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla sessione di bilanciamento relativa al mese in cui si è allocato un prelievo anomalo per il medesimo PdR in aggiustamento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sempre in tema di determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento, l'RdB ha segnalato l'utilità di adeguare il termine attualmente previsto ai commi 22.3, 23.3 e 24.4 del TISG (entro il secondo mese successivo a quello in cui tali partite sono determinate), alle tempistiche delle procedure vigenti, chiedendo di portarlo al terzo mese successivo.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 22 ottobre, sia coerente con la regolazione e che sia, pertanto, opportuno approvarla, per quanto di competenza;

- sia necessario prevedere che la tempistica di pubblicazione definitiva degli esiti della sessione di aggiustamento annuale sia fissata al 28 febbraio 2022 con riferimento al solo anno di competenza 2020;
- sia opportuno prevedere che l'RdB metta a disposizione delle imprese di distribuzione per quanto di competenza gli esiti delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento secondo modalità e tempistiche concordate;
- per quanto concerne il corrispettivo di rettifica richiesto dall'RdB, alla luce delle considerazioni sopra svolte, e in fase di prima applicazione della disciplina di cui al TISG in tema di aggiustamento, sia opportuno limitarne l'applicazione ai soli casi di richieste di correzione di prelievi la cui non coerenza si sia presentata in più esiti di aggregazione messi a disposizione dal SII e, nello specifico, prelievi che siano risultati incoerenti anche nell'aggregazione del 6 settembre 2021 ovvero di cui sia stata chiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla sessione di bilanciamento relativa al mese in cui si è allocato un prelievo anomalo per il medesimo PdR in aggiustamento e per i quali, quindi, sia da ritenere che potessero essere messe in atto adeguate azioni correttive (cfr. lettera (b) del precedente gruppo di considerati);
- sia inoltre opportuno prevedere che il medesimo corrispettivo di rettifica non sia comunque applicato da Snam Rete Gas qualora essa riceva le seguenti attestazioni (cfr. lettera (a) del precedente gruppo di considerati)::
 - a) l'attestazione dell'UdB e dell'UdD di aver messo in atto tutti gli adempimenti agli stessi richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento e
 - b) l'attestazione dell'impresa di distribuzione di aver adottato tutte le azioni necessarie ai fini della correzione del prelievo, atte a dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta;
- in ordine a quanto indicato al precedente punto, sia necessario espressamente imporre alle imprese di distribuzione e agli UdD, qualora ne ricorrano i presupposti, di trasmettere agli UdB le attestazioni di cui sopra entro un termine perentorio;
- sia opportuno apportare le necessarie modifiche e integrazioni al TISG per tener conto delle modifiche intervenute in seguito all'approvazione della deliberazione 114/2019/R/gas con l'eliminazione dell'obbligo di conguaglio delle componenti a copertura delle perdite di rete e del GNC in esito alle sessioni di aggiustamento e l'introduzione dei conguagli dei corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} ;
- sempre in tema di determinazione e liquidazione delle partite economiche di aggiustamento sia, altresì, opportuno aggiornare il termine attualmente previsto ai commi 22.3, 23.3 e 24.4 del TISG in accoglimento della richiesta avanzata dall'RdB;
- definire con successivo provvedimento, anche alla luce dell'esperienza maturata in esito all'effettuazione della prima sessione di aggiustamento ai sensi della nuova disciplina del *settlement* gas, le necessarie integrazioni al TISG utili alla definizione di una disciplina di regime, anche in tema di verifica della coerenza dei prelievi e relativa correzione

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione 22 ottobre, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*); la tempistica di pubblicazione definitiva degli esiti della sessione di aggiustamento annuale è fissata al 28 febbraio 2022 con riferimento al solo anno di competenza 2020;
2. di prevedere che, per la prima sessione di aggiustamento annuale effettuata ai sensi della nuova disciplina del *settlement* gas, quella relativa all'anno 2020, il corrispettivo richiesto da Snam Rete Gas per la rettifica dei dati di prelievo sia ridotto del 50% e si applichi alle sole richieste relative a prelievi che siano risultati non coerenti anche nell'ambito degli esiti messi a disposizione dal SII lo scorso 6 settembre ovvero di cui sia stata richiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla sessione di bilanciamento relativa al mese in cui si è allocato un prelievo anomalo per il medesimo PdR in sessione di aggiustamento;
3. di prevedere che il corrispettivo di cui al punto 2. non si applichi all'UdB che presenti:
 - attestazione da parte dell'impresa di distribuzione delle azioni messe in atto ai fini della correzione del prelievo atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza;
 - attestazione propria e dell'UdD della messa in atto degli adempimenti loro richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al prelievo oggetto di rettifica;
4. di prevedere che l'UdD e l'impresa di distribuzione siano tenute a trasmettere all'UdB le attestazioni di cui al precedente punto 3., con allegata idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni rese;
5. di prevedere che Snam Rete Gas definisca le modalità applicative per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 3. e 4., inclusi i termini perentori per la trasmissione delle informazioni richieste, nonché i formati per la formulazione delle attestazioni;
6. di prevedere che Snam Rete Gas invii all'Autorità la documentazione ricevuta ai sensi dei precedenti punti da 3. a 5., anche ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di vigilanza e sanzione;
7. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al TISG:
 - 7.1 ai commi 22.3, 23.3 e 24.4 le parole “entro il secondo mese successivo” sono sostituite con le parole “entro il terzo mese successivo”;
 - 7.2 al comma 25.1 dopo la parola “relativamente” sono aggiunte le parole “ai corrispettivi variabili CV_U e CV_{FC} e”;
 - 7.3 sempre al comma 25.1 sono eliminate le parole “, nonché alle componenti a copertura delle perdite di rete e del GNC”;
 - 7.4 il comma 25.2 è eliminato;

8. di prevedere che le modifiche al Codice di Rete funzionali all'introduzione delle modifiche di cui al precedente punto 7. possano essere predisposte anche in deroga all'obbligo di consultazione;
9. di prevedere che l'RdB metta a disposizione delle imprese di distribuzione per quanto di competenza gli esiti delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento secondo modalità e tempistiche concordate;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del SII e alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
11. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TISG come risultante dalle modifiche e integrazioni ivi riportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini